

# PROPOSTA

## REGOLAMENTO ELEZIONI REGOLAMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;

### L'Assemblea degli Utenti

#### PREMESSO

- che l'art. 14 dello Statuto dell'Ente recita *“Il Consiglio di gestione viene eletto dall'Assemblea degli utenti con suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra gli iscritti nella lista degli utenti dell'Ente, candidati in liste elettorali concorrenti presentate da un numero di utenti fissato nella delibera di cui all'ultimo comma del presente articolo. L'Assemblea è convocata in un giorno festivo, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con apposito avviso pubblico. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. La cifra elettorale di una lista è costituita dai voti validi conseguiti dalla lista. La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti dell'ente. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.”*;
- che, inoltre, l'art. 14 dello Statuto dell'Ente recita *“il Consiglio, con apposita deliberazione stabilisce la data delle elezioni del nuovo Consiglio di Gestione che dovranno tenersi entro i successivi sei mesi. In tale deliberazione verranno fissate le modalità di svolgimento delle elezioni in attuazione dei principi generali stabiliti nel presente statuto.”*;
- che le norme transitorie dello Statuto così recitano *“nella deliberazione di indizione delle elezioni il comitato di amministrazione provvisoria stabilisce le modalità di svolgimento delle elezioni in attuazione dei principi generali indicati dal presente Statuto.”*;
- che sempre le Norme transitorie recitano *“nelle prime elezioni seguenti all'approvazione del presente Statuto non si applicano le previsioni dell'art. 14 riguardo i quorum necessari in caso di presentazione di una sola lista.”*;
- che l'art. 13 dello Statuto recita *“Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea*

*degli utenti nella stessa tornata elettorale in cui si elegge il Consiglio di Gestione. Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione nelle liste degli utenti di almeno dieci anni consecutivi, può candidarsi all'elezione per la carica componente del Collegio dei Probiviri, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti. Non si può essere eletti alla carica di Probiviri quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 9 del presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per cinque anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza. I componenti del Collegio dei Probiviri non devono avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Consiglio di Gestione.”;*

#### **DELIBERA**

- che con Deliberazione dell'Assemblea degli utenti sono convocati in un giorno festivo i Comizi Elettorali per l'elezione del Consiglio di Gestione dell'Università Agraria di Gallicano nel Lazio composto di 7 (sette) membri e del Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri;
- che il luogo di riunione degli Utenti e di ubicazione della Sezione Elettorale Unica è presso il Frantoio Sociale dell'Ente in Gallicano nel Lazio, Via Colle Vigne;
- che le operazioni preliminari del seggio unico avranno inizio con la presentazione delle candidature il 29esimo giorno antecedente le elezioni dalle ore 8:00 fino alle ore 13:00 dello stesso giorno;
- che con successivo manifesto, saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Gestione.
- Possono esercitare il diritto di voto ai sensi dello Statuto i cittadini iscritti nella lista degli utenti.
- Sono eleggibili a componenti del Consiglio di Gestione gli utenti iscritti nella lista che non si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 9 dello Statuto dell'Ente e di incandidabilità a Consigliere comunale.
- Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli utenti nella stessa tornata elettorale in cui si elegge il Consiglio di Gestione.
- Ogni dichiarazione di presentazione di candidatura di una lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Probiviri contiene i nomi dei 3 (tre) candidati a componenti del Collegio dei Probiviri.
- La presentazione delle candidature avviene con presentazione di dichiarazione di presentazione di candidatura di una lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Probiviri presso gli Uffici della Università Agraria in Via Roma, 5 dalle ore 8:00 del 29esimo giorno antecedente le elezioni fino alle ore 13:00 dello stesso giorno.
- La dichiarazione di presentazione di una lista di candidati deve essere sottoscritta da un numero minimo di 60 e massimo di 120 elettori.
- Entro 48 ore con successivo manifesto, saranno pubblicate le liste ed i nomi dei candidati alla carica componente del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Probiviri.
- Il seggio è costituito dal Segretario Generale con funzioni di Presidente e 4

scrutatori sorteggiati tra gli utenti iscritti nella lista che si presenteranno personalmente alle ore 13:00 del 22esimo giorno antecedente le elezioni e da un segretario scelto dal Presidente.

- La votazione, avrà inizio dalle ore 8:00 e si protrarrà fino alle ore 20:00 del giorno di convocazione dei Comizi Elettorali presso la Sezione Elettorale Unica ubicata nella Frantoio sociale in Galliciano nel Lazio, Via Colle Vigne.
- Ogni elettore per votare deve esibire al Presidente di seggio un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per un candidato alla carica di componente del Consiglio di Gestione scrivendone il cognome nella apposita riga stampata nella scheda elettorale.
- Alla lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Gestione che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.
- Nell'ambito di ogni lista sono proclamati eletti dal Presidente di Seggio i candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
- A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
- La cifra elettorale di una lista è costituita dai voti validi conseguiti dalla lista.
- La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
- Alla lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Gestione che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti i 3 (tre) componenti del Collegio di Probiviri indicati in fase di presentazione della dichiarazione di lista.